




**TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE**



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Brancaccio, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [redacted] del ruolo generale degli affari contenziosi civili

TRA

[redacted] nato a Salerno l'11 agosto 1956, residente in Pontecagnano Faiano, alla via Venezia, n. 3, cod. fisc. [redacted] rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito, dall'avv. Francesco Della Ventura, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via Plava, n. 6

attore-opposto

E

[redacted], nata a Salerno il 24 dicembre 1954, residente in Pontecagnano Faiano, alla via Mar Tirreno, n. 13, cod. fisc. [redacted] rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Arturo Vassallo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Montecorvino Rovella, alla via Piano, n. 5, scala C;

convenuta-opponente

AVENTE AD OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE IMMOBILIARE;

SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:

per l'opposto (come da atto introduttivo del giudizio di merito) – "dichiarare infondata l'opposizione all'esecuzione avanzata dalla sig.ra [redacted] per le motivazioni di cui alla memoria difensiva in assertiva, ad ogni effetto di legge, con vittoria di spese ed onorari di giudizio";

per l'opponente (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- in via principale, rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le causali di cui in premessa; - dichiarare che la sig.ra [redacted] nulla deve al sig. [redacted] in forza del titolo azionato, di cui in premessa, in quanto il credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa; - per l'effetto, anche in via riconvenzionale, accogliere la domanda di opposizione all'esecuzione proposta, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dinanzi al Giudice dell'Esecuzione nel procedimento n. 61/2017 RGE, e preso atto delle causali di cui in premessa e del provvedimento di sospensione emesso dalla Corte d'Appello del 14.06.2017, accogliere la proposta opposizione in quanto fondata e in fatto e in diritto, e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte del sig. De Carluccio Alfonso ad intervenire nella esecuzione forzata n. 61/2017 con il decreto ingiuntivo n. 149/2013 e/o dichiarare la nullità e/o comunque l'inammissibilità dell'atto di intervento spiegato dal sig. De Carluccio Alfonso in forza del titolo *de quo* e/o dichiarare che l'opponente nulla deve al sig. De Carluccio Alfonso in forza del titolo azionato in quanto il credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa. Con vittoria di spese e competenze professionali da attribuirsi allo scrivente avvocato che all'uopo si dichiara antistatario”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato nel procedimento espropriativo immobiliare n. 61/2017 in data 4 luglio 2017, [redacted] proponeva, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., opposizione all'atto di intervento spiegato da [redacted] il 24 febbraio 2017 in virtù del decreto ingiuntivo n. [redacted] del Tribunale di Salerno, deducendo che: con ordinanza del 14/15 giugno 2017, la Corte d'Appello aveva sospeso l'efficacia esecutiva del predetto titolo giudiziale e della sentenza n. 1070/2017 di questo Tribunale, con la quale era stata disattesa l'opposizione a precetto promossa dalla De Carluccio per contestare l'azionabilità, nei suoi confronti, proprio di quel decreto ingiuntivo; in ogni caso, con il decreto ingiuntivo n. 149/2013 del Tribunale di Salerno, [redacted] quali soci della “De Carluccio s.n.c.”, non erano stati condannati al pagamento, in via solidale, della somma di euro 141.000,00, ma dell'importo di euro 35.250,00 ciascuno; [redacted] aveva estinto la propria obbligazione, avendo corrisposto la somma di euro 35.250,00, sicché, in assenza del vincolo della solidarietà passiva, l'opposto non aveva diritto di agire *in executivis* per l'ulteriore importo di euro 116.758,25. Nel costituirsi nella fase sommaria del giudizio [redacted] assumeva che: il ricorso era inammissibile, atteso che avverso l'atto di intervento nel procedimento

espropriativo doveva essere proposta l'opposizione di cui agli artt. 617, comma 2, c.p.c. e non quella prevista dall'art. 615, comma 2, c.p.c., fermo restando il diritto del debitore di contestare l'esistenza e l'ammontare del credito in sede distributiva; l'ordinanza della Corte d'Appello di Salerno del 14/15 giugno 2017 era un atto abnorme, atteso che il giudice di secondo grado poteva sospendere la sentenza n. 1070/2017 di questo Tribunale limitatamente alla statuizione di condanna di De Carluccio Concetta alla refusione delle spese processuali, ma giammai la pronuncia di rigetto dell'opposizione a precetto, né, tanto meno, il decreto ingiuntivo n. 149/2013, trattandosi di un provvedimento divenuto irrevocabile per mancata impugnazione; comunque, con il decreto ingiuntivo n. 149/2013 del Tribunale di Salerno, [redacted]

[redacted] erano stati condannati al pagamento, in via solidale, della somma di euro 141.000,00 e non dell'importo di euro 35.250,00 ciascuno, sicché il ricorso per intervento nei confronti dell'opponente era stato legittimamente proposto.

Definita la fase sommaria del giudizio con l'ordinanza del 12/18 luglio 2017, con la quale il giudice dell'esecuzione dichiarava inammissibili le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e dell'atto di intervento, [redacted] al fine di ottenere una pronuncia a cognizione piena, introduceva, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., la fase di merito dell'opposizione, nella quale si costituiva [redacted] chiedendo l'accoglimento della propria domanda.

La causa, di natura strettamente documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 7 febbraio 2018 senza la concessione dei termini previsti dagli artt. 281 *quinquies*, comma 1, e 190 c.p.c..

L'opposizione spiegata da [redacted] è infondata e va rigettata.

In via preliminare, occorre rilevare che la domanda con la quale si contesta la sussistenza di un credito azionato con un atto di intervento è giuridicamente qualificabile come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., e non come opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617, comma 2, c.p.c., involgendo l'*an exequendum*, *id est* il diritto della controparte di pervenire al soddisfacimento coattivo della propria pretesa, e non già la mera regolarità formale degli atti preliminari al processo esecutivo o la loro notificazione o, comunque, il modo in cui il medesimo si svolge o la validità di un suo singolo atto (cfr., *ex plurimis*, Cass. 25 novembre 2002, n. 16369; Cass. 3 agosto 2005, n. 16262; Cass. 6 aprile 2006, n. 8112; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047; Cass. 30 aprile 2010, n. 10599).

Ne consegue che non è configurabile un'ipotesi di inammissibilità per tardiva proposizione del ricorso spiegato da [redacted] il 4 luglio 2017, giacché il rimedio giuridico disciplinato dall'art. 615, comma 2, c.p.c. non è assoggettato all'osservanza del termine perentorio previsto dall'art. 617, comma 2, c.p.c., ma è esperibile fino al momento in cui viene disposta la vendita del compendio pignorato, a norma dell'art. 569, comma 3, c.p.c., e, anche successivamente, qualora sia fondato su fatti sopravvenuti o l'opponente dimostri di non aver potuto promuoverlo tempestivamente per causa al medesimo non imputabile.

Ciò posto, per quanto attiene al merito del giudizio, con la sentenza n. 1070/2017, il Tribunale di Salerno ha rigettato l'opposizione proposta da [redacted] avverso l'atto di precetto notificato da [redacted] 26 novembre 2015 in virtù del decreto ingiuntivo n. 149/2013 del medesimo Ufficio Giudiziario, condannandola alla refusione delle spese processuali in favore del convenuto.

La citata sentenza n. 1070/2017 costituisce una pronuncia di carattere meramente dichiarativo nella parte in cui ha disatteso la domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto di procedere ad espropriazione forzata, mentre integra un titolo esecutivo, ai sensi degli artt. 474, comma 2, n. 1, e 282 c.p.c., laddove ha condannato l'attrice [redacted] al pagamento delle spese del giudizio a beneficio di [redacted].

A norma dell'art. 283, comma 1, c.p.c., il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.

Pertanto, il giudice di seconde cure, investito dell'impugnazione di una sentenza di rigetto di un'opposizione a precetto e di condanna dell'attore alla refusione delle spese processuali in favore del convenuto, può sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della statuizione di primo grado limitatamente al capo idoneo a legittimare l'instaurazione di uno o più procedimenti espropriativi in caso di inadempimento della parte su cui grava l'obbligazione di pagamento, dal momento che la pronuncia dichiarativa, non richiedendo un adeguamento coattivo della realtà materiale al *decisum*, non è suscettibile di alcuna inibitoria.

Ne deriva che la Corte d'Appello di Salerno, con l'ordinanza del 14/15 giugno 2017, poteva sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza n. 1070/2017 di

questo Tribunale per il capo di condanna dell'opponente alla refusione delle spese processuali in favore dell'opposto, ma giammai la pronuncia di rigetto dell'opposizione a precetto, né, tanto meno, l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 149/2013, vale a dire di un provvedimento giurisdizionale divenuto irrevocabile per mancata impugnazione.

In definitiva, è da ritenersi che l'ordinanza di sospensione della sentenza n. 1070/2017 del Tribunale di Salerno e del decreto ingiuntivo n. 149/2013, la cui valenza precettiva, per quanto innanzi evidenziato, deve intendersi circoscritta al solo capo di condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite, sia stata verosimilmente emanata dalla Corte d'Appello sull'erroneo presupposto che la pronuncia di prime cure costituisse una decisione di rigetto di un'opposizione ad un provvedimento monitorio e non di un'opposizione ad un'esecuzione preannunciata sulla base di un titolo esecutivo giudiziale divenuto irretrattabile.

Il decreto ingiuntivo n. 149/2013 del Tribunale di Salerno, avendo acquisito l'intangibilità del giudicato, conserva inalterata, dunque, la propria attitudine esecutiva, con la conseguenza che l'opposto è legittimato a procedere ad espropriazione forzata in virtù di tale titolo giudiziale.

Ed invero, con il decreto monitorio n. 149/2013, il Tribunale di Salerno ingiungeva [redacted]

[redacted] il pagamento della "somma di € 141.000,00, pari ad euro 35.250,00 per ogni socio", in tal modo non apportando alcuna deroga al disposto dell'art. 1294 cod. civ., secondo cui i condebitori sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.

Ed infatti, la locuzione "la somma di euro 141.000,00, pari ad euro 35.250,00 per ogni socio", contenuta sia nel ricorso per decreto ingiuntivo che nel provvedimento monitorio, lungi dal suddividere e rendere parziaria l'obbligazione di pagamento gravante sui condebitori, indica una mera equivalenza di valori, costituendo, cioè, una specificazione aritmetica (sebbene del tutto ultronea) del credito vantato dall'opposto con l'indicazione dei singoli addendi che ne determinano il complessivo ammontare.

Alteris verbis, qualora il Tribunale di Salerno avesse inteso, in difformità a quanto richiesto nel ricorso, derogare alla regola della solidarietà passiva, avrebbe dovuto ingiungere a [redacted]

[redacted] il pagamento dell'importo di euro 35.250,00 ciascuno e non utilizzare l'espressione "il pagamento della somma di euro 141.000,00, pari ad euro 35.250,00 per ogni socio", avendo quest'ultima, sotto il profilo non solo giuridico, ma

anche sintattico-lessicale, la sola funzione di esplicitare la composizione della globale entità del credito fatto valere in via monitoria da [redacted]

D'altra parte, laddove il Tribunale non avesse voluto condannare, in via solidale, [redacted]

[redacted] non avrebbe dovuto impiegare, quale complemento oggetto dell'ingiunzione di pagamento, la "somma di euro 141.000,00", ma direttamente l'importo di euro 35.250,00 per ciascun socio, giacché, soltanto in tal modo, avrebbe potuto sancire e determinare, in deroga al principio generale di cui all'art. 1294 cod. civ., la natura parziaria dell'obbligazione pecuniaria.

L'espressione "*pari ad euro 35.250,00 per ogni socio*", essendo racchiusa tra due virgole, ha natura meramente incidentale, al punto che la sua eventuale espunzione dal testo del provvedimento monitorio non altera la struttura e la compiutezza del periodo, costituito da un'unica proposizione principale, nella quale la voce verbale "*ingiunge*" regge esclusivamente il complemento oggetto "*la somma di euro 141.000,00*".

In definitiva, con il citato provvedimento giudiziale, il Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso introduttivo, nel quale la pretesa creditoria non è stata azionata *pro quota* nei confronti di ogni socio, ma nella sua interezza, ingiungeva a [redacted]

[redacted] *ex leges*, il pagamento solidale della somma di euro 141.000,00 e non già quello parziale di euro 35.250,00 ciascuno.

Né può sostenersi che, al fine di conseguire nei confronti di [redacted]

[redacted] una condanna di pagamento in via solidale, l'opposto avrebbe dovuto espressamente richiederlo nel ricorso per decreto ingiuntivo e il Tribunale avrebbe dovuto ribadire tale formula nel provvedimento monitorio, atteso che, costituendo la solidarietà passiva la regola applicabile in presenza di più debitori, non occorreva effettuare un esplicito richiamo, necessario, di contro, per rendere parziaria l'obbligazione in deroga al principio generale stabilito dall'art. 1294 cod. civ..

Del resto, [redacted] non può più eccepire che, qualora l'obbligazione non dovesse essere considerata parziaria, sarebbe configurabile una violazione degli artt. 1298 e 1299 cod. civ., per avere il convenuto richiesto ed ottenuto la condanna di pagamento degli altri soci della "De Carluccio s.n.c." in via solidale e non limitatamente alla quota gravante su ciascuno di essi, dal momento che l'asserita inosservanza delle citate disposizioni normative doveva essere contestata in sede di opposizione a decreto

ingiuntivo al fine di precludere al creditore la possibilità di agire coattivamente per il soddisfacimento dell'intera pretesa anche nei confronti di un solo debitore.

Ed invero, il tenore letterale del decreto ingiuntivo n. 149/2013, anche alla luce del *petitum* del ricorso proposto per la relativa emanazione, non consente di ritenere che il Tribunale di Salerno abbia inteso ingiungere a [redacted]

[redacted] il pagamento dell'obbligazione pecuniaria in via parziaria e non già solidale, con la conseguenza che la diversa interpretazione del titolo giudiziale sostenuta dall'opponente sulla base di eccezioni non fatte valere mediante la sua impugnazione condurrebbe ad un'indebita alterazione della valenza precettiva del giudicato estrinseco e ad una sua sostanziale elusione, giacché diretta ad impedire all'opposto l'esercizio del diritto di credito per come irreversibilmente disposto nel provvedimento monitorio.

Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sull'opponente e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra 52.001,00 ed euro 260.000,00, alle quali è riconducibile la presente, in ragione dell'entità del credito azionato con il ricorso per intervento (cfr. Cass. 24 maggio 2006, n. 12354; Cass. 13 marzo 2009, n. 6186; Cass. ord. 30 giugno 2010, n. 15633), ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'opposto, in complessivi euro 2.764,00, di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compenso (euro 1.500,00 per la fase di studio ed euro 1.000,00 per la fase introduttiva), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e del punto 2 dell'allegata tabella.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] con ricorso depositato nel procedimento espropriativo immobiliare 61/2017 in data 4 luglio 2017, così provvede:

1. **rigetta** l'opposizione all'esecuzione;
2. **condanna** l'opponente [redacted] alla refusione, in favore dell'opposto [redacted] delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 2.764,00, di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compenso difensivo (euro 1.500,00 per la fase di studio ed euro 1.000,00 per la fase introduttiva), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e del punto 2 dell'allegata tabella;

Sentenza n. [redacted] pubbl. il 07/03/2018

RG n. [redacted]

Repert. n. [redacted] del 07/03/2018

3. dispone la trasmissione di copia conforme della presente sentenza alla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari per l'inserimento nel fascicolo del procedimento n. 61/2017.

Salerno, li 28 febbraio 2018

Il Giudice
dott. Alessandro Brancaccio
Alessandro Brancaccio

Sentenza pubblicata

il 07 MAR 2018
Il Cancelliere
dott. Stefano Milano

[Signature]